

COMUNE DI VILLANTERIO

Provincia di Pavia

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) PER LE TRE COMPONENTI I.M.U., TA.RI., TA.SI PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici addì 27 del mese di aprile alle ore 21,00 nella sala comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

		P.	A.			P.	A.
1°	Silvio CORBELLINI	X		8°	Monica BONIZZONI	X	
2°	Giuseppe SAVOIA	X		9°	Katia CECCATO	X	
3°	Virginio CLERICI	X		10°	Gianluigi POMA	X	
4°	Angela SCHIAVINI	X		11°	Angelo Ernesto RASTELLI	X	
5°	Giuseppe SCOTTI	X		12°	Francesco RANGHIERO	X	
6°	Stefania VALENTINI	X		13°	Alessandro BERSI	X	
7°	Massimo PAGANI	X		14°			

Assiste il Segretario Comunale Dr. Ferrara Giuseppe

Il Sig. Corbellini Silvio – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) PER LE TRE COMPONENTI I.M.U., TA.RI., TA.SI PER L'ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 1° marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di **TASI**

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;

- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 - 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «*al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*» e che «*la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*»;

VISTA la deliberazione di C.C. del 21.07.2015 n. 12, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2015;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;^[1]

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2016, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 125.000,00
Cura del verde pubblico	€ 26.550,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€15.500,00
Sgombero neve	€ 2.000,00

Servizi di polizia locale	€66.000,00
Servizio di protezione civile	€ 1.000,00
Videosorveglianza	€ 22.800,00
Reti wi-fi pubbliche	€
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€
Anagrafe	€ 32.000,00

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 - 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2015;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI e TASI occupante	Prima rata	30 novembre 2016
	Seconda rata	28 febbraio 2017
	Terza rata	31 maggio 2017

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione di _Consiglio Comunale del 2.8.2014 n. 28_;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile dell'Area finanziaria-contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi dai 13 aventi diritto presenti e votanti nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di confermare e stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquote per tutti gli altri immobili	9,5 per mille
Aliquote per fabbricati produttivi di Cat.D	9,5 per mille (di cui 7,6 per mille allo Stato)

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	
Aliquota per le aree edificabili	

- di confermare anche nel 2016 le seguenti riduzioni della TASI ^[2], nei confronti degli immobili non qualificati come abitazioni principali e relative pertinenze:
 - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di determinare per l'anno 2016 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'allegato A quale parte integrante del presente atto;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI e TASI occupante	Prima rata	30 novembre 2016
	Seconda rata	28 febbraio 2017
	Terza rata	31 maggio 2017

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (x utenza)
1 componente	0,6032	62,09
2 componente	0,7037	111,75
3 componente	0,7755	137,67
4 componente	0,8330	164,74
5 componente	0,8904	203,26
6 o più componenti	0,9335	229,45

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Tariffa €/mq
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,0518
2. Campeggi, distributori carburanti	1,7016
3. Stabilimenti balneari	Non presente
4. Esposizioni, autosaloni	1,0289
5. Alberghi con ristorante	Non presente
6. Alberghi senza ristorante	Non presente
7. Case di cura e riposo	Non presente
8. Uffici, agenzie, studi professionali	2,5707
9. Banche ed istituti di credito	1,3930
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,5099
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,7175

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	2,0673
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,3339
14. Attività industriali con capannoni di produzione	1,8227
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3930
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	12,2700
17. Bar, caffè, pasticceria	9,1600
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,4626
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	Non presente
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	15,3712
21. Discoteche, night club	3,0974

Categorie di attività	Tariffa €/mq
22. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,0518
23. Campeggi, distributori carburanti	1,7016

Categorie di attività	Tariffa €/mq
24. Stabilimenti balneari	Non presente
25. Esposizioni, autosaloni	1,0289
26. Alberghi con ristorante	Non presente
27. Alberghi senza ristorante	Non presente
28. Case di cura e riposo	Non presente
29. Uffici, agenzie, studi professionali	2,5707
30. Banche ed istituti di credito	1,3930
31. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,5099
32. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,7175
33. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	2,0673
34. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,3339
35. Attività industriali con capannoni di produzione	1,8227
36. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3930
37. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	12,2700
38. Bar, caffè, pasticceria	9,1600
39. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,4626
40. Plurilicenze alimentari e/o miste	Non presente
41. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	15,3712
42. Discoteche, night club	3,0974

Successivamente

DELIBERA

Di dichiarare, con separata ed unanimità di votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

PARERE EX ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267 PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
deliberazione di C.C. N. 14 del 27.4.2016

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) PER LE
TRE COMPONENTI I.M.U., TA.RI., TA.SI PER L'ANNO 2016

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - contabile ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs 267/2000

Villanterio, li 19.4.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

f.to RAG. QUATTRINI ENRICA

Il Presidente

f.to Silvio Corbellini

Il Consigliere Anziano

f.to Giuseppe Savoia

Il Segretario Comunale

f.to dott. Giuseppe Ferrara

N. Reg. atti pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

Dal 10.5.2016 al 25.5.2016

Lì 10.5.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Giuseppe Ferrara

PER COPIA CONFORME

Villanterio, lì 10.5.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Ferrara

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed

[] è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del

3° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Il Segretario Comunale

